

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. I} N. 1

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE
TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

(SENATO N. 631; CAMERA N. 1568)

Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere

**APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

il 19 marzo 1980

**APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

il 21 gennaio 1981

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO! — Mi è stata presentata per la promulgazione la legge: « Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere ».

L'articolo 4, che provvede all'indicazione di copertura della maggior spesa implicata dalla estensione e dall'aumentata misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico disposte dall'articolo 1, pone l'onere di complessive lire 2.400 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980 nella misura, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 1.800 milioni.

Si tratta del capitolo di spesa di parte corrente destinato al finanziamento del « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

La disciplina di tale fondo è ora dettata dall'articolo 10 della recente legge di riforma del bilancio dello Stato e della contabilità pubblica n. 468 del 5 agosto 1978, che — confermando, del resto, quanto in precedenza disposto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — consente di utilizzarne gli accantonamenti entro e non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione: dopo di che la somma, accantonata e non utilizzata a copertura di una legge di spesa dal Parlamento approvata nel termine utile dell'esercizio immediatamente successivo a quello di iscrizione in bilancio, non è più a tal uopo disponibile e resta definitivamente contabilizzata in consuntivo come economia di bilancio.

Alla stregua di tale disciplina, non risulta pertanto idonea la copertura indicata dal richiamato articolo 4 per la parte relativa all'accantonamento sul « fondo speciale » 1979 (lire 600 milioni da prelevare sul maggior accantonamento predisposto a tale titolo nell'elenco n. 6 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1979), stante che la legge in questione si è perfezionata con la definitiva approvazione della Camera dei deputati in data 21 gennaio 1981. L'imperfezione, per questa parte, dell'indicazione di copertura integra di conseguenza una non adeguata osservanza del precetto posto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Per le esposte considerazioni, pur apprezzando il merito del predisposto intervento legislativo, invito le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, 10 febbraio 1981.

PERTINI

ANDREATTA

Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere

ART. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, numero 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

ART. 2.

Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

ART. 4.

All'onere di complessive lire 2.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980 nella misura, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 1.800 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.